



Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Genova

ORDINE DI SERVIZIO n. 43/2017

OGGETTO: Iscrizione delle denunce. Denunce trasmesse per posta elettronica.
Esclusione di iscrizione per quelle trasmesse da privati

Con riferimento all'oggetto la questione della iscrizione sul registro delle notizie di reato va risolta positivamente se sono trasmesse da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche perché l'art.331 comma 2 cod.proc.pen. prevede la trasmissione senza ritardo e senza formalità e se trasmesse dalla polizia giudiziaria perché l'art.108 bis disp att. cod .proc.pen .stabilisce l'equipollenza tra consegna scritta ex art.347 cod proc pen. e la consegna su supporto magnetico o con trasmissione per via telematica.

Va risolta negativamente per i privati anche se la denuncia viene trasmessa con posta certificata perché l'art.333 co 2 cod.proc.pen. prevede la presentazione della denuncia scritta presentata personalmente dal denunciante o da suo procuratore speciale e la sottoscrizione del presentatore.

Al riguardo la Circolare n. 204354 dell'11.11.2016 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione Generale della Giustizia Penale con la quale sono state disciplinate, tra l'altro, le modalità di acquisizione delle denunce sporte da cittadini privati;

argomenta ".....Rilevano piuttosto le denunce spedite da indirizzi di posta elettronica di privati, anche certificati, in relazione alle quali non soccorrono norme espressamente derogatorie delle forme previste dall'art. 333 c.2 c.p.p. per il quale la denuncia scritta deve essere presentata personalmente dal denunciante o dal suo procuratore speciale e sottoscritta dal presentatore. Neppure le disposizioni del d.lgs.vo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) sanciscono l'equipollenza di detta forma di trasmissione e quella prescritta dalla norma del codice.....Quanto detto conduce ad escludere la configurabilità, a fronte di denunce inviate a mezzo di posta elettronica, anche certificata, di un obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato a carico dell'ufficio di Procura ricevente."

Né può argomentarsi in contrario che la iscrizione sia ammessa traendo argomento dalla legge 7.3.2005 n.82 (codice della amministrazione digitale) che equipara la trasmissione digitale a quella del codice perché l'art.47 limita la equiparazione ai rapporti tra le pubbliche amministrazioni e l'art.51 co 1 del DI 112 del 2008 convertito con legge 133 del 2008 la ammette per le notificazioni .

La stessa giurisprudenza della Corte di cassazione non ammette mezzi alternativi quando la legge prevede forma vincolata.

Alla luce di quanto sopra

DISPONE

dalla data odierna le denunce da parte di cittadini privati pervenute a mezzo posta elettronica, anche certificata, saranno restituite al mittente, stesso mezzo, accompagnate dal seguente messaggio: "Si restituisce in quanto la modalità di presentazione della denuncia non è conforme alle norme vigenti: la stessa, pertanto, non verrà né esaminata né iscritta da questo Ufficio".

Si pubblichi la presente nota sul sito URP – Uffici giudiziari di Genova.

Genova, 5 ottobre 2017

Il Procuratore della Repubblica

Francesco Cozzi